



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

e, p. c.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Lombardia
Corso Magenta, 24
20123 MILANO
(rif. vs. nota del 30.3.2007, prot. 4844)

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
U.O. Programmazione integrata e valutazioni di
- impatto - Struttura V.I.A.
Via Sasseti, 32/2
20124 MILANO

Provincia di Mantova
Via Principe Amedeo, 30-32
46100 MANTOVA

Parco del Mincio
Piazza Porta Giulia, 10
46100 MANTOVA

OGGETTO: **MANTOVA – Complesso di Palazzo Ducale e Castello di S. Giorgio**, tutelato in parte *de iure* ai sensi degli artt. 10 e 12 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i., in parte con declaratorie della Soprintendenza ai Monumenti di Verona n. 8187 del 4.5.1957 e n. 12818 del 1.9.1958 ed in parte con D.M. 19.9.2000.
Notifica del decreto di tutela indiretta ex art. 45, D. L.vo n.42/2004.

Con la presente si notifica ai sensi dell'art.47 del D. L.vo n.42/2004 l'allegato decreto di tutela indiretta del bene in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Lusa Rinaldi



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.P.R.
28/12/2000 N. 445, SI ATTESTA CHE
PRESENTANTE COPIA, COSTITUITA
DA N. 7 FOGLI, E' CONFORME
ALL'ORIGINALE.

BRESCIA 09 NOV 2007

Arch. DANIELE FRANCILIO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali" sullo ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dello art. 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali ed il Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, avvenuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2004, all'Arch. Carla Di Francesco;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 20 ottobre 2005, con il quale sono delegate ai Direttori Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici le funzioni di cui all'art. 8 - comma 2 - lettere b), c), d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 21 ottobre 2005, con il quale sono delegate ai Direttori Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici le funzioni di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la nota n. 3855 del 3 aprile 2007, inviata per conoscenza a questo Ufficio, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia ha notificato ai proprietari degli immobili denominati "Ambito di tutela indiretta del complesso di Palazzo Ducale e Castello di S. Giorgio", di seguito descritti, e al Comune di MANTOVA l'avvio del procedimento di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che il complesso denominato "Complesso di Palazzo Ducale e Castello di San Giorgio", sito in Mantova, presenta interesse particolarmente importante ed è sottoposto alle disposizioni di tutela culturale ai sensi della Parte II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., in parte *de iure* ai sensi degli artt. 10 e 12 del suddetto DLgs 42/2004, in parte con declaratorie della Soprintendenza ai Monumenti di Verona n. 8187 del 4.5.1957 e n. 12818 del 1.9.1958 ed in parte con D.M. 19.9.2000;

CONSIDERATO che, ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto complesso e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro è necessario dettare prescrizioni di tutela indiretta nei confronti degli immobili siti in Mantova nell'ambito perimetrato come segue e censiti come indicato di seguito (vd. perimetrazione riportata sulla planimetria allegata): a



partire dal lato nord del compendio monumentale, la perimetrazione si sovrappone al viale Mincio in modo da comprendere le rive del lato idrografico destro, una porzione del lago di mezzo circonscritta dalla dividenda A-B, gli ambiti ripariali antistanti alla cartiera Burgo, percorrendo la strada comunale ex nazionale Spalti, costeggiando il complesso della cartiera e risalendo fino quasi a raggiungere il diversivo del Mincio, proseguendo poi lungo il Rio Fossamana, piegando per un breve tratto lungo la strada vicinale del Mulino Vecchio, comprendendo lo spazio verde retrostante i resti della Casa di Sparafucile, attestandosi lungo la strada comunale vecchia Mantova-Ostiglia (ora strada Cipata), piegando lungo il sentiero che costeggia il complesso del polo chimico-industriale di Mantova fino a raggiungere la sponda del lago inferiore, compreso nella porzione delimitata con la dividenda C-D, ed attestandosi infine in corrispondenza del lungolago dei Gonzaga;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti necessari per il procedimento di tutela indiretta, ai sensi degli artt. 45 e sgg. del DLgs 42/2004, per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione tecnico-scientifica;

VISTE le osservazioni presentate da Lagocastello Immobiliare S.r.l. con lettera in data 11 giugno 2007 (ns. prot. 9052 del 15.6.2007);

VISTE le osservazioni presentate dal Comune di Mantova con lettera n. 22950/2007 (ns. prot. 12961 del 3.9.2007);

VISTE le osservazioni presentate da Zanetti S.p.A. con lettera in data 8 settembre 2007 pervenute a questo Ufficio tramite lettera della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia n. 10407 del 24 settembre 2007 (ns. prot. 13845 del 26.9.2007);

VISTE le osservazioni presentate da Burgo Group S.p.A. pervenute a questo Ufficio tramite lettera della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia n. 10406 del 24 settembre 2007 (ns. prot. 13851 del 26.9.2007);

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera a del D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173, che ha valutato l'avvio del procedimento, i contenuti della relazione tecnico-scientifica, la proposta di perimetrazione e le osservazioni pervenute;

RICHIAMATA la nota n. 15517 del 31.10.2007 con la quale si rispondeva alle osservazioni presentate da Lagocastello Immobiliare S.r.l.;

RICHIAMATA la nota n. 15484 del 31.10.2007 con la quale si rispondeva alle osservazioni presentate dal Comune di Mantova;

RICHIAMATA la nota n. 15518 del 31.10.2007 con la quale si rispondeva alle osservazioni presentate da Zanetti S.p.A.;

RICHIAMATA la nota n. 15519 del 31.10.2007 con la quale si rispondeva alle osservazioni presentate da Burgo Group S.p.A.;

DECRETA

ai sensi dell'art. 45 del suddetto DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, nei confronti degli immobili richiamati nelle premesse del presente provvedimento e censiti



come di seguito indicato, sono dettate le seguenti prescrizioni di tutela indiretta, specificando che la perimetrazione include anche porzioni di strade di vario genere, ad esempio vicinali, consortili, ciclopedonali o carrali, a gestione comunale, provinciale o statale e di corsi d'acqua non identificati da un numero di particella catastale:

Ambito 1. Sponde riva destra (fg. 37 mapp. 4, 7 – fg. 28 mapp. 421, 61, 75, 76, 77, 116, 403, 386, 387, 413 – fg. 36 mapp. 318, 813 - fg. 23 mapp. 21 parte)

Per non interferire con le visuali da e verso lo straordinario compendio monumentale, considerata anche la contiguità di questo ambito con il suddetto compendio, i mappali attualmente ineditati compresi in questo ambito devono rimanere tali. Non è ammessa l'installazione di ulteriori strutture, anche stagionali, quali, a titolo esemplificativo, tendoni, tensostrutture, pedane, schermi; si può fare eccezione per quelle strutture non fisse, temporanee, della durata massima di una settimana, a condizione che siano destinate a scopi esclusivamente culturali, da collocarsi preferibilmente nell'ambito prospiciente il lungolago Mincio; per le strutture esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e di miglioramento del decoro, al fine di mitigarne il rapporto con il contesto di pregio. Per la vegetazione arborea/arbustiva esistente sono ammessi interventi di manutenzione e di eventuale integrazione evitando l'introduzione di specie che, anche in prospettiva, possano avere un accrescimento tale da inficiare le visuali attualmente possibili da e verso il nucleo monumentale.

È vietata la collocazione, anche temporanea, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. La cartellonistica 'informativa' (ad es. quella relativa ad eventuali emergenze naturalistiche, ambientali o storico-artistiche, a iniziative culturali, a percorsi tematici, per informazioni di interesse turistico) è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottenere un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.

Analoghi criteri devono essere seguiti per i progetti di arredo urbano (ad esempio, panchine, corpi illuminanti, cestini).

Non sono ammessi movimenti di terra (scavi e riporti) ad eccezione di quelli strettamente necessari per la manutenzione, bonifica e difesa idraulica, da attuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica (d.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989 e d.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586), per la manutenzione e la riqualificazione del verde, dei sottoservizi, delle strade e delle piste ciclopedonali esistenti, senza apportare modifiche sostanziali agli attuali profili morfologici.

Non è consentita la realizzazione di nuovi approdi; le esistenti strutture accessorie alla navigazione ed alle attività sportive potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di riqualificazione per migliorarne l'inserimento nel contesto di appartenenza.

Ambito 2. Specchi lacuali (porzione lago di mezzo e porzione lago inferiore compresi tra le dividende A-B e C-D)

Nelle porzioni di specchi lacuali ricomprese nell'ambito di tutela indiretta non si possono collocare nuove strutture né fisse (su palafitte, tralicci, ecc.) né



galleggianti ancorate in modo stabile e permanente quali pontili, zattere o natanti di vario genere, al fine di non introdurre elementi di disturbo nella percezione da e verso il complesso monumentale. Si potrà fare eccezione esclusivamente per strutture temporanee necessarie per operazioni di manutenzione, bonifica e difesa idraulica.

Non è consentita la realizzazione di nuovi approdi; le esistenti strutture accessorie alla navigazione ed alle attività sportive e produttive potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di riqualificazione per migliorarne l'inserimento nel contesto di appartenenza.

Ambito 3. Ponte San Giorgio (fg. 37 mapp. 2, 3, sede stradale)

Il ponte rappresenta un asse, anche visuale, di particolare importanza per la percezione, da via pubblica, del nucleo storico e del suo contesto.

Lungo di esso, in entrambe le direzioni, è vietata la collocazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari o informativi. Gli spazi a margine ineditati devono rimanere tali. Non è ammessa l'installazione di strutture, anche temporanee e stagionali, quali, a titolo esemplificativo, tendoni, tensostrutture, pedane, schermi. Eventuali progetti di arredo urbano devono perseguire criteri di minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottenere un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.

Non sono ammessi movimenti di terra (scavi e riporti) ad eccezione di quelli strettamente necessari per la manutenzione, bonifica e difesa idraulica, da attuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica (d.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989 e d.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586), per la manutenzione e la riqualificazione del verde, dei sottoservizi, della strada e delle piste ciclopedonali esistenti, senza apportare modifiche sostanziali agli attuali profili morfologici.

Non è consentita la realizzazione di nuovi approdi o di altre strutture di qualsiasi genere (ad esempio, accessorie ad attività sportive).

Ambito 4. Area riva sinistra compresa tra la Cartiera Burgo e ponte San Giorgio (fg. 9 mapp. 37, 44, 50, 52, 45 – fg. 10 mapp. 56, 76 – fg. 23 mapp. 28, 30, 27, 29, 19, 11, 13 – fg. 11 mapp. 26, 24, 27 - fg. 24 mapp. 534, 533, 3, 2, 1, 113, 536, 535, 537, 20, 21, 538, 24, 29, 27, 26, 115, 22, 30, 19, 164, 540, 539, 216, 165, 136, 215, 214, 45, 217, 263, 44, 264, 46, 126)

Si tratta di un ambito che ancora conserva caratteristiche naturalistiche di pregio che connotano nell'insieme la cornice ambientale del compendio monumentale.

Per non compromettere queste caratteristiche e consentire il mantenimento dell'attuale assetto percepibile sia dal nucleo storico come quinta vedutistica che verso il nucleo storico per chi fruisce dei percorsi in esso presenti, i mappali attualmente ineditati compresi in questo ambito devono rimanere tali. Non è ammessa l'installazione di strutture, anche temporanee e stagionali, quali, a titolo esemplificativo, tendoni, tensostrutture, pedane, schermi. Sono comunque assentibili, previa autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio, interventi necessari per



il completamento dei percorsi ciclo-pedonali di fruizione del Parco periurbano dei Laghi di Mantova.

Per la vegetazione arboreo/arbustiva esistente sono ammessi interventi di manutenzione e di eventuale integrazione evitando l'introduzione di specie che, anche in prospettiva, possano avere un accrescimento tale da inficiare le visuali attualmente possibili verso il nucleo monumentale.

È vietata la collocazione, anche temporanea, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. La cartellonistica 'informativa' (ad es. quella relativa ad eventuali emergenze naturalistiche, ambientali o storico-artistiche, a iniziative culturali, a percorsi tematici, per informazioni di interesse turistico, per informazioni sulla sicurezza dei luoghi e delle attività potenzialmente pericolose presenti nei pressi) è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.

Analoghi criteri devono essere seguiti per i progetti di arredo urbano (ad esempio, panchine, corpi illuminanti, cestini).

Non sono ammessi movimenti di terra (scavi e riporti) ad eccezione di quelli strettamente necessari per la manutenzione, bonifica e difesa idraulica, da attuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica (d.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989 e d.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586), per le attività agricole, per la manutenzione e la riqualificazione del verde, dei sottoservizi, delle strade, delle piste ciclopedonali e delle esistenti opere accessorie alle attività produttive, senza apportare modifiche sostanziali agli attuali profili morfologici.

Ambito 5. Ambiti Forte Fossamana e Sparafucile (fg. 24 mapp. 114, 10, 15, 16, 14, 13, 12, 11, 191, 17, 18, 52, 53, 54)

Si tratta di beni culturali sottoposti anche alla disciplina di tutela diretta, pertanto, eventuali progetti di restauro, riqualificazione e valorizzazione devono essere preventivamente autorizzati anche ai sensi dell'art. 21 del DLgs 42/2004. Potranno essere ripristinate, adeguate e integrate le strutture di servizio, funzionali all'ospitalità, esistenti nell'area di Sparafucile, a condizione che gli interventi prevedano opportune opere di riqualificazione, di mitigazione e di miglioramento dell'inserimento nel contesto. I relativi progetti dovranno essere autorizzati dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio anche ai sensi dell'art. 21 del DLgs 42/2004 e non potranno compromettere la cornice ambientale del complesso monumentale Palazzo Ducale – Castello di San Giorgio.

A tal fine, è vietata la collocazione, anche temporanea, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. La cartellonistica 'informativa' (ad es. quella relativa ad eventuali emergenze naturalistiche, ambientali o storico-artistiche, a iniziative culturali, a percorsi tematici, per informazioni di interesse turistico) è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.



Analoghi criteri devono essere seguiti per i progetti di arredo urbano (ad esempio, panchine, corpi illuminanti, cestini).

Ambito 6. Area riva sinistra compresa tra ponte San Giorgio e polo petrolchimico (fig. 40 mapp. 1, 2, 62, 3, 9, 10, 8, 55, 107, 4, 12, 56, 63, 108, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 118, 119, 121, 133, 132, 120, 6, 7, 14, 15, 24, 23, 105, 26, 25, 27, 28, 29, 101, 100, 104, 79, 144, 145, 31, 30, 32, 60, 33, 35, 36, 122, 123, 125, 124, 135, 134, 127, 150, 153, 155, 157, 156, 154, 162, 152, 159, 163, 172, 173, 165, 164, 184, 179, 185, 180, 168, 170, 141, 167, 171, 175, 178, 186, 182, 181, 183, 158, 70, 64, 71, 72, 73, 74, 65, 75, 69, 149, 151, 46, 76, 113, 117, 51, 47, 77, 129, 128, 131, 130, 49, 53, parte ad ovest della dividenda E-F dei mapp. 136, 137, 160, 161 e 146).

Si tratta di un ambito caratterizzato prevalentemente dalla presenza di coltivazioni (soprattutto pioppeti e seminativi) che nel variare delle stagioni dipingono i diversi fondali delle vedute dal nucleo monumentale ed incorniciano i traguardi verso il nucleo stesso; i pochi manufatti esistenti (ad esempio il centro sportivo ed il vicino parcheggio, alcuni edifici residenziali tra cui quelli della stecca di via Bassano) non hanno compromesso quest'area.

Per preservare tale cornice e le straordinarie visuali dalla Strada Cipata verso il più famoso *skyline* monumentale mantovano, i mappali attualmente ineditati compresi in questo ambito devono rimanere tali.

Per gli immobili e le opere esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e di modesto ampliamento (nella misura massima del 10% della volumetria attualmente esistente fuori terra), purché non comportino modifiche delle altezze di gronda e di colmo e non compromettano le suddette visuali. Si deve riservare particolare cura ed attenzione alla scelta dei materiali di finitura e delle relative cromie, onde perseguire il miglior inserimento nel contesto di appartenenza.

Non è ammessa l'installazione di strutture, anche stagionali, quali, a titolo esemplificativo, tendoni, tensostrutture, pedane, schermi; si può fare eccezione per quelle strutture non fisse, temporanee, della durata massima di una settimana, a condizione che siano destinate a scopi esclusivamente culturali o sportivi. Per la vegetazione arboreo/arbustiva esistente sono ammessi interventi di manutenzione e di eventuale integrazione evitando l'introduzione di specie che, anche in prospettiva, possano avere un accrescimento tale da inficiare le visuali attualmente possibili verso il nucleo monumentale.

È vietata la collocazione, anche temporanea, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. La cartellonistica 'informativa' (ad es. quella relativa ad eventuali emergenze naturalistiche, ambientali o storico-artistiche, a iniziative culturali, a percorsi tematici, per informazioni di interesse turistico) è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.

Analoghi criteri devono essere seguiti per i progetti di arredo urbano (ad esempio, panchine, corpi illuminanti, cestini).



Non sono ammessi movimenti di terra (scavi e riporti) ad eccezione di quelli strettamente necessari per la manutenzione, bonifica e difesa idraulica, da attuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica (d.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989 e d.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586), per le attività agricole, per la manutenzione e la riqualificazione del verde, dei sottoservizi, delle strade e delle piste ciclopedonali esistenti, senza apportare modifiche sostanziali agli attuali profili morfologici.

Non è consentita la realizzazione di nuovi approdi; le esistenti strutture accessorie alla navigazione ed alle attività sportive possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di riqualificazione per migliorarne l'inserimento nel contesto di appartenenza.

Ambito 7. Area riva sinistra compresa tra via Bassano e polo petrolchimico (fg. 40 parte dei mapp. 136, 137, 160, 161, 146 compresa tra via Cipata e dividenda E-F, 115, 139, 140, 147, 148).

Considerato il fatto che questo ambito, nell'area perimetrata, è situato al margine orientale estremo, più distante dal nucleo monumentale, si ritiene ammissibile e compatibile con i criteri di tutela indiretta una modesta edificazione con tipologie analoghe a quelle degli edifici esistenti in via Bassano (condomini di due/tre piani fuori terra, con volumi isolati, compatti e contenuti, mitigati con vegetazione arboreo/arbustiva, con coperture a falde disposte a capanna o a padiglione), in modo tale da lasciare spazi inedificati che consentano traguardi da via pubblica verso il lago inferiore e la sponda opposta; le altezze di colmo e di gronda dei nuovi edifici non devono eccedere quelle massime esistenti in via Bassano.

Si deve riservare particolare cura ed attenzione alla scelta dei materiali di finitura e delle relative cromie, onde perseguire il miglior inserimento nel contesto di appartenenza.

I progetti delle opere che interferiscono con la zona di tutela indiretta dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio che ne verificherà la congruenza con le suddette prescrizioni di tutela indiretta.

La planimetria e la relazione tecnico-scientifica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili che ne formano oggetto e al Comune di Mantova.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Milano, li

2 NOV 2007

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Carla Di Francesco



Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.P.R.
28/12/2000 N. 445, SI ATTESTA CHE
LA PRESENTE COPIA, COSTITUITA
DA N. ...7... FOGLI, E' CONFORME
ALL'ORIGINALE.

BRESCIA 09 NOV. 2007

Arch. DANIELE FRANCHIO

OGGETTO: MANTOVA – Complesso di Palazzo Ducale e Castello di S. Giorgio, tutelato in parte de iure ai sensi degli artt. 10 e 12 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., in parte con declaratorie della Soprintendenza ai Monumenti di Verona n. 8187 del 4.5.1957 e n. 12818 del 1.9.1958 ed in parte con D.M. 19.9.2000. **Prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45 DLgs 42/2004.**

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Il presente provvedimento di tutela indiretta mira a garantire le condizioni di ambiente e di decoro del complesso monumentale del Castello di San Giorgio e di Palazzo Ducale di Mantova, straordinario compendio di architettura e di arte di eccezionale rilevanza culturale.

Tale complesso è situato nel nucleo di più antica formazione del centro storico, che si protende a penisola nell'ansa che il fiume Mincio percorre nel formare i laghi superiore, di mezzo e inferiore. In modo specifico, il compendio monumentale si affaccia proprio sulla punta estrema della penisola che confluisce nel ponte di S. Giorgio, spartiacque tra il lago di mezzo e quello inferiore. Le particolari localizzazione, esposizione e conformazione ne determinano l'ampia visibilità: lo *skyline* disegnato dai corpi di fabbrica tra loro addossati in varie epoche e sviluppati sia verso piazza Sordello che, soprattutto, verso il lungolago dei Gonzaga, ha da secoli connotato il meraviglioso profilo di Mantova antica, in particolar modo percepibile proprio da Est, dal ponte e dalla viabilità delle sponde opposte. Tale contesto di pregio, sia verso il nucleo monumentale che dal nucleo stesso verso i laghi di mezzo e inferiore, nella sua evoluzione storica, ha ispirato una cospicua produzione vedutistica, iconografica e fotografica, ed ha trovato massima espressione artistica come sfondo della famosa tavola di Andrea Mantegna *Morte della Vergine* (1462-1464, Madrid, Museo del Prado) dove è rappresentato un paesaggio lacustre che riproduce con esattezza il ponte e il borgo del Castello di San Giorgio.

La presenza dei laghi e delle rispettive rive, su entrambe le sponde, in buona parte rimaste sgombre da manufatti in elevato, rappresenta l'eccezionale e peculiare cornice del nucleo monumentale mantovano. Il presente provvedimento mira a preservarne l'integrità, al fine di non pregiudicare la percezione da e verso il nucleo monumentale stesso. Infatti, molti ambienti del compendio architettonico, visitati annualmente da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, si affacciano direttamente o indirettamente su questa cornice (si pensi ad esempio alla splendida quinta architettonica del cortile della Cavallerizza che incornicia la sponda opposta del lago inferiore per l'osservatore che si trovi nella Galleria della Mostra).

Per tali ragioni, l'ambito di tutela indiretta abbraccia a ventaglio il complesso del Castello e di Palazzo Ducale, di cui si intende preservare la cornice, ed è perimetrato come segue (vd. perimetrazione riportata sulla mappa allegata):



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA, E MANTOVA

a partire dal lato nord del compendio monumentale, la perimetrazione si sovrappone al viale Mincio in modo da comprendere le rive del lato idrografico destro, una porzione del lago di mezzo circoscritta dalla dividenda A-B, gli ambiti ripariali antistanti alla cartiera Burgo, percorrendo la strada comunale ex nazionale Spalti, costeggiando il complesso della cartiera e risalendo fino quasi a raggiungere il diversivo del Mincio, proseguendo poi lungo il Rio Fossamana, piegando per un breve tratto lungo la strada vicinale del Mulino Vecchio, comprendendo lo spazio verde retrostante i resti della Casa di Sparafucile, attestandosi lungo la strada comunale vecchia Mantova-Ostiglia (ora strada Cipata), piegando lungo il sentiero che costeggia il complesso del polo chimico-industriale di Mantova fino a raggiungere la sponda del lago inferiore, compreso nella porzione delimitata con la dividenda C-D, ed attestandosi infine in corrispondenza del lungolago dei Gonzaga. Si specifica che la perimetrazione include anche porzioni di strade di vario genere (ad esempio: vicinali, consortili, ciclopedonali o carrali, a gestione comunale, provinciale o statale) e di corsi d'acqua non identificati da un numero di particella catastale.

L'ambito così definito comprende altre emergenze di interesse storico-artistico quali i resti del forte Fossamana e di Sparafucile, testimonianze materiali di una vocazione difensiva e fortificata che ha per secoli connotato anche le zone oltre fiume, specie in vicinanza dei ponti, strategiche per la difesa della città. Tali emergenze conferiscono all'ambito individuato un carattere sistemico policentrico che lo qualifica ulteriormente, da un punto di vista culturale, come cornice ambientale del nucleo monumentale mantovano.

L'interesse paesaggistico dei luoghi è già provato dal sovrapporsi di strumenti di tutela paesaggistica (DM 26.5.1970, pubblicato sulla GU 26.6.1970, n. 158 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli spondali del lago di mezzo e inferiore"; art. 142, lett. b, DLgs 42/2004 – territori contermini ai laghi per una fascia di m. 300 dalla battigia; Parco Regionale del Mincio) e dal fatto che l'ambito sia in procinto di essere ricompreso nella *buffer zone* per la candidatura di Mantova a sito UNESCO.

Il presente provvedimento mira invece a preservare la valenza dell'area perimetrata quale cornice ambientale del complesso monumentale del Castello San Giorgio e di Palazzo Ducale, individuando una serie di misure di tutela indiretta, diversificate a seconda delle specifiche condizioni di fatto e delle reciproche interrelazioni percettive, nei vari ambiti che compongono l'area stessa.

A tal fine, i progetti delle opere che interferiscono con la zona di tutela indiretta dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio che ne verificherà la congruenza con le seguenti prescrizioni di tutela indiretta.

Prescrizioni di tutela indiretta

Al fine di tutelare la cornice ambientale del complesso monumentale, ai sensi dell'art. 45 del DLgs 42/2004, si ritiene opportuno prevedere le seguenti prescrizioni di tutela indiretta:



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

Ambito 1. Sponde riva destra (fg. 37 mapp. 4, 7 – fg. 28 mapp. 421, 61, 75, 76, 77, 116, 403, 386, 387, 413 – fg. 36 mapp. 318, 813 - fg. 23 mapp. 21 parte)

Per non interferire con le visuali da e verso lo straordinario compendio monumentale, considerata anche la contiguità di questo ambito con il suddetto compendio, i mappali attualmente ineditati compresi in questo ambito devono rimanere tali. Non è ammessa l'installazione di ulteriori strutture, anche stagionali, quali, a titolo esemplificativo, tendoni, tensostrutture, pedane, schermi; si può fare eccezione per quelle strutture non fisse, temporanee, della durata massima di una settimana, a condizione che siano destinate a scopi esclusivamente culturali, da collocarsi preferibilmente nell'ambito prospiciente il lungolago Mincio; per le strutture esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e di miglioramento del decoro, al fine di mitigarne il rapporto con il contesto di pregio. Per la vegetazione arboreo/arbustiva esistente sono ammessi interventi di manutenzione e di eventuale integrazione evitando l'introduzione di specie che, anche in prospettiva, possano avere un accrescimento tale da inficiare le visuali attualmente possibili da e verso il nucleo monumentale.

È vietata la collocazione, anche temporanea, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. La cartellonistica 'informativa' (ad es. quella relativa ad eventuali emergenze naturalistiche, ambientali o storico-artistiche, a iniziative culturali, a percorsi tematici, per informazioni di interesse turistico) è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottenere un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.

Analoghi criteri devono essere seguiti per i progetti di arredo urbano (ad esempio, panchine, corpi illuminanti, cestini).

Non sono ammessi movimenti di terra (scavi e riporti) ad eccezione di quelli strettamente necessari per la manutenzione, bonifica e difesa idraulica, da attuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica (d.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989 e d.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586), per la manutenzione e la riqualificazione del verde, dei sottoservizi, delle strade e delle piste ciclopedonali esistenti, senza apportare modifiche sostanziali agli attuali profili morfologici.

Non è consentita la realizzazione di nuovi approdi; le esistenti strutture accessorie alla navigazione ed alle attività sportive potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di riqualificazione per migliorarne l'inserimento nel contesto di appartenenza.

Ambito 2. Specchi lacuali (porzione lago di mezzo e porzione lago inferiore compresi tra le dividende A-B e C-D)

Nelle porzioni di specchi lacuali ricomprese nell'ambito di tutela indiretta non si possono collocare nuove strutture né fisse (su palafitte, tralici, ecc.) né galleggianti ancorate in modo stabile e permanente quali pontili, zattere o natanti di vario genere, al



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

fine di non introdurre elementi di disturbo nella percezione da e verso il complesso monumentale. Si potrà fare eccezione esclusivamente per strutture temporanee necessarie per operazioni di manutenzione, bonifica e difesa idraulica.

Non è consentita la realizzazione di nuovi approdi; le esistenti strutture accessorie alla navigazione ed alle attività sportive e produttive potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di riqualificazione per migliorarne l'inserimento nel contesto di appartenenza.

Ambito 3. Ponte San Giorgio (fg. 37 mapp. 2, 3, sede stradale)

Il ponte rappresenta un asse, anche visuale, di particolare importanza per la percezione, da via pubblica, del nucleo storico e del suo contesto.

Lungo di esso, in entrambe le direzioni, è vietata la collocazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari o informativi. Gli spazi a margine inedificati devono rimanere tali. Non è ammessa l'installazione di strutture, anche temporanee e stagionali, quali, a titolo esemplificativo, tendoni, tensostrutture, pedane, schermi. Eventuali progetti di arredo urbano devono perseguire criteri di minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottenere un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.

Non sono ammessi movimenti di terra (scavi e riporti) ad eccezione di quelli strettamente necessari per la manutenzione, bonifica e difesa idraulica, da attuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica (d.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989 e d.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586), per la manutenzione e la riqualificazione del verde, dei sottoservizi, della strada e delle piste ciclopedonali esistenti, senza apportare modifiche sostanziali agli attuali profili morfologici.

Non è consentita la realizzazione di nuovi approdi o di altre strutture di qualsiasi genere (ad esempio, accessorie ad attività sportive).

Ambito 4. Area riva sinistra compresa tra la Cartiera Burgo e ponte San Giorgio (fg. 9 mapp. 37, 44, 50, 52, 45 – fg. 10 mapp. 56, 76 – fg. 23 mapp. 28, 30, 27, 29, 19, 11, 13 – fg. 11 mapp. 26, 24, 27 - fg. 24 mapp. 534, 533, 3, 2, 1, 113, 536, 535, 537, 20, 21, 538, 24, 29, 27, 26, 115, 22, 30, 19, 164, 540, 539, 216, 165, 136, 215, 214, 45, 217, 263, 44, 264, 46, 126)

Si tratta di un ambito che ancora conserva caratteristiche naturalistiche di pregio che connotano nell'insieme la cornice ambientale del compendio monumentale.

Per non compromettere queste caratteristiche e consentire il mantenimento dell'attuale assetto percepibile sia dal nucleo storico come quinta vedutistica che verso il nucleo storico per chi fruisce dei percorsi in esso presenti, i mappali attualmente inedificati compresi in questo ambito devono rimanere tali. Non è ammessa l'installazione di strutture, anche temporanee e stagionali, quali, a titolo esemplificativo, tendoni, tensostrutture, pedane, schermi. Sono comunque assentibili, previa autorizzazione



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio, interventi necessari per il completamento dei percorsi ciclo-pedonali di fruizione del Parco periurbano dei Laghi di Mantova.

Per la vegetazione arboreo/arbustiva esistente sono ammessi interventi di manutenzione e di eventuale integrazione evitando l'introduzione di specie che, anche in prospettiva, possano avere un accrescimento tale da inficiare le visuali attualmente possibili verso il nucleo monumentale.

È vietata la collocazione, anche temporanea, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. La cartellonistica 'informativa' (ad es. quella relativa ad eventuali emergenze naturalistiche, ambientali o storico-artistiche, a iniziative culturali, a percorsi tematici, per informazioni di interesse turistico, per informazioni sulla sicurezza dei luoghi e delle attività potenzialmente pericolose presenti nei pressi) è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.

Analoghi criteri devono essere seguiti per i progetti di arredo urbano (ad esempio, panchine, corpi illuminanti, cestini).

Non sono ammessi movimenti di terra (scavi e riporti) ad eccezione di quelli strettamente necessari per la manutenzione, bonifica e difesa idraulica, da attuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica (d.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989 e d.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586), per le attività agricole, per la manutenzione e la riqualificazione del verde, dei sottoservizi, delle strade, delle piste ciclopedonali e delle esistenti opere accessorie alle attività produttive, senza apportare modifiche sostanziali agli attuali profili morfologici.

Ambito 5. Ambiti Forte Fossamana e Sparafucile (fg. 24 mapp. 114, 10, 15, 16, 14, 13, 12, 11, 191, 17, 18, 52, 53, 54)

Si tratta di beni culturali sottoposti anche alla disciplina di tutela diretta, pertanto, eventuali progetti di restauro, riqualificazione e valorizzazione devono essere preventivamente autorizzati anche ai sensi dell'art. 21 del DLgs 42/2004. Potranno essere ripristinate, adeguate e integrate le strutture di servizio, funzionali all'ospitalità, esistenti nell'area di Sparafucile, a condizione che gli interventi prevedano opportune opere di riqualificazione, di mitigazione e di miglioramento dell'inserimento nel contesto. I relativi progetti dovranno essere autorizzati dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio anche ai sensi dell'art. 21 del DLgs 42/2004 e non potranno compromettere la cornice ambientale del complesso monumentale Palazzo Ducale – Castello di San Giorgio.

A tal fine, è vietata la collocazione, anche temporanea, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. La cartellonistica 'informativa' (ad es. quella relativa ad eventuali emergenze naturalistiche, ambientali o storico-artistiche, a iniziative culturali, a percorsi tematici, per informazioni di interesse turistico) è ammissibile a condizione che



Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto di appartenenza. Analoghi criteri devono essere seguiti per i progetti di arredo urbano (ad esempio, panchine, corpi illuminanti, cestini).

Ambito 6. Area riva sinistra compresa tra ponte San Giorgio e polo petrolchimico (fg. 40 mapp. 1, 2, 62, 3, 9, 10, 8, 55, 107, 4, 12, 56, 63, 108, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 118, 119, 121, 133, 132, 120, 6, 7, 14, 15, 24, 23, 105, 26, 25, 27, 28, 29, 101, 100, 104, 79, 144, 145, 31, 30, 32, 60, 33, 35, 36, 122, 123, 125, 124, 135, 134, 127, 150, 153, 155, 157, 156, 154, 162, 152, 159, 163, 172, 173, 165, 164, 184, 179, 185, 180, 168, 170, 141, 167, 171, 175, 178, 186, 182, 181, 183, 158, 70, 64, 71, 72, 73, 74, 65, 75, 69, 149, 151, 46, 76, 113, 117, 51, 47, 77, 129, 128, 131, 130, 49, 53, parte ad ovest della dividenda E-F dei mapp. 136, 137, 160, 161 e 146).

Si tratta di un ambito caratterizzato prevalentemente dalla presenza di coltivazioni (soprattutto pioppeti e seminativi) che nel variare delle stagioni dipingono i diversi fondali delle vedute dal nucleo monumentale ed incorniciano i traguardi verso il nucleo stesso: i pochi manufatti esistenti (ad esempio il centro sportivo ed il vicino parcheggio, alcuni edifici residenziali tra cui quelli della stecca di via Bassano) non hanno compromesso quest'area.

Per preservare tale cornice e le straordinarie visuali dalla Strada Cipata verso il più famoso *skyline* monumentale mantovano, i mappali attualmente ineditati compresi in questo ambito devono rimanere tali.

Per gli immobili e le opere esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e di modesto ampliamento (nella misura massima del 10% della volumetria attualmente esistente fuori terra), purché non comportino modifiche delle altezze di gronda e di colmo e non compromettano le suddette visuali. Si deve riservare particolare cura ed attenzione alla scelta dei materiali di finitura e delle relative cromie, onde perseguire il miglior inserimento nel contesto di appartenenza.

Non è ammessa l'installazione di strutture, anche stagionali, quali, a titolo esemplificativo, tendoni, tensostrutture, pedane, schermi; si può fare eccezione per quelle strutture non fisse, temporanee, della durata massima di una settimana, a condizione che siano destinate a scopi esclusivamente culturali o sportivi. Per la vegetazione arborea/arbustiva esistente sono ammessi interventi di manutenzione e di eventuale integrazione evitando l'introduzione di specie che, anche in prospettiva, possano avere un accrescimento tale da inficiare le visuali attualmente possibili verso il nucleo monumentale.

È vietata la collocazione, anche temporanea, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. La cartellonistica 'informativa' (ad es. quella relativa ad eventuali emergenze naturalistiche, ambientali o storico-artistiche, a iniziative culturali, a percorsi tematici,



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

per informazioni di interesse turistico) è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto di appartenenza.

Analoghi criteri devono essere seguiti per i progetti di arredo urbano (ad esempio, panchine, corpi illuminanti, cestini).

Non sono ammessi movimenti di terra (scavi e riporti) ad eccezione di quelli strettamente necessari per la manutenzione, bonifica e difesa idraulica, da attuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica (d.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989 e d.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586), per le attività agricole, per la manutenzione e la riqualificazione del verde, dei sottoservizi, delle strade e delle piste ciclopedonali esistenti, senza apportare modifiche sostanziali agli attuali profili morfologici.

Non è consentita la realizzazione di nuovi approdi; le esistenti strutture accessorie alla navigazione ed alle attività sportive possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di riqualificazione per migliorarne l'inserimento nel contesto di appartenenza.

Ambito 7. Area riva sinistra compresa tra via Bassano e polo petrolchimico (fg. 40 parte dei mapp. 136, 137, 160, 161, 146 compresa tra via Cipata e dividenda E-F, 115, 139, 140, 147, 148).

Considerato il fatto che questo ambito, nell'area perimetrata, è situato al margine orientale estremo, più distante dal nucleo monumentale, si ritiene ammissibile e compatibile con i criteri di tutela indiretta una modesta edificazione con tipologie analoghe a quelle degli edifici esistenti in via Bassano (condomini di due/tre piani fuori terra, con volumi isolati, compatti e contenuti, mitigati con vegetazione arboreo/arbustiva, con coperture a falde disposte a capanna o a padiglione), in modo tale da lasciare spazi inedificati che consentano traguardi da via pubblica verso il lago inferiore e la sponda opposta; le altezze di colmo e di gronda dei nuovi edifici non devono eccedere quelle massime esistenti in via Bassano.

Si deve riservare particolare cura ed attenzione alla scelta dei materiali di finitura e delle relative cromie, onde perseguire il miglior inserimento nel contesto di appartenenza.

Testi consultati

Eugenio Camerlenghi, Viviana Rebonato, Sara Tammaccaro (a cura di), *Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti. I. Dalla preistoria all'età tardo romana*, atti del Convegno di studi, Mantova 22-23 marzo 2002, Leo S.Olschki, Firenze 2003
Raffaele Pugliese (a cura di), *Mincio, Parco, Laboratorio. Cultura e tecniche di manutenzione e valorizzazione del paesaggio*, Unicopli, Milano 2003
Annamaria Mortari, Claudia Bonora Previdi (a cura di), *Parchi e giardini pubblici. Il verde a Mantova dalla fine del Settecento al secondo dopoguerra*, Publi Paolini, Mantova 2004



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA


Eugenio Camerlenghi, Viviana Rebonato, Sara Tammaccaro (a cura di), *Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti. II. Il paesaggio mantovano nel Medioevo*, atti del Convegno di studi, Mantova 22-23 marzo 2002, Leo S. Olschki, Firenze 2005
PRG – Piano Regolatore Generale - Comune di Mantova
PTC – Piano Territoriale di Coordinamento - Parco del Mincio
PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova
PTPR – Piano Territoriale Paesistico Regionale - Regione Lombardia

MILANO, 12 NOV. 2007

Il funzionario istruttore
arch. Emanuela Carpani
E. Carpani

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Luca Rinaldi)
L. Rinaldi

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA
(arch. Carla De Francesconi)
C. De Francesconi



B

4

A

2

1

1

C

MILANO, 2 NOV. 2007

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Agnelli

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGI
DELLA LOMBARDIA
Carla
Area Verde Di Prosecco

5

2

6

E

9 NOV. 2001

Apr. DANIELE FRASSINO

AI SENSI DELL'ART. 17, RELE. D.P.R.
28/12/2000 N. 445, SI ANNULLA CHE
LA PRESENTE COPIA, COSTITUITA
DA N. ... FOGLI E COMPAGNE
ALL'ORIGINALE.

D

7

F